



Città di Robbio

Piazza Libertà, 2 – Tel. 0384/6751 – Fax 0384/670415

DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Definizione

La Commissione per il Paesaggio è un organo di natura collegiale avente funzioni tecnico-consultive che esprime pareri obbligatori previsti dalla vigente normativa in materia, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune di Robbio.

Articolo 1

COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO, COMPOSIZIONE E REQUISITI

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio di Robbio, istituita ai sensi dell'art. 81 comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo n. 42/2004, ed in ottemperanza alla D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008, modificata dalla D.G.R. n. VIII/8139 del 1 ottobre 2008.

La Commissione per il Paesaggio, ai sensi della D.G.R. n. VIII/7977 del 06.08.2008, deve essere composta da un numero minimo di componenti, compreso il Presidente, stabilito sulla base della dimensione demografica degli Enti Locali. Il Comune di Robbio costituisce la Commissione per il Paesaggio in numero di 3 componenti (Comuni singoli o associati, Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi, Province inferiori a 15.000 abitanti). Alle sedute della commissione partecipa senza diritto di voto il Responsabile del procedimento con funzioni di segretario.

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di

pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

La partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è da intendersi gratuita. Non è, altresì, previsto alcun rimborso spese per i singoli componenti.

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e resta in carica per tutta la durata del mandato della Giunta che l'ha eletta.

Articolo 2 CONFLITTO D'INTERESSI E INCOMPATIBILITÀ

I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula.

L'obbligo di astensione, di cui al precedente comma, sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quinto grado, o al coniuge di un membro della Commissione.

Non potranno essere nominati componenti della Commissione per il Paesaggio i soggetti che rivestono una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000 (componenti della Giunta comunale e del Consiglio comunale).

Non possono essere nominati membri della Commissione per il Paesaggio coloro che siano componenti della Commissione Edilizia presso questo comune (D.G.R. 1 Ottobre 2008 n. VIII/8139).

Articolo 3 CONVOCAZIONE

La Commissione è convocata dal Presidente, con l'ordine del giorno contenente i singoli argomenti da trattare. L'invio della comunicazione è effettuato almeno 5 giorni prima della seduta. Il termine di convocazione può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente e comunque non può essere inferiore a 5 giorni.

La convocazione è formulata dall'ufficio tecnico comunale. La convocazione avviene via fax, e-mail, posta con avviso di ricevimento e/o notifica, PEC. Presso l'ufficio tecnico sarà depositata la documentazione relativa ai progetti posti in discussione in libera visione per i commissari, almeno 5 giorni lavorativi prima della data prefissata per la commissione.

Le sedute della Commissione del paesaggio hanno validità quando risultano presenti almeno due membri su tre dei componenti aventi diritto di voto. Le valutazioni sono riportate per esteso nei verbali tenendo conto degli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. IX/2727 del 22/12/2011.

Il Responsabile del procedimento motiva il parere rilasciato in difformità da quello espresso dai membri della Commissione.

Articolo 4

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista o il funzionario responsabile in caso di opera pubblica, limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Articolo 5

COMPETENZE DEL COMUNE

Ogni ente locale titolare, ai sensi dell'art. 80 della L.R. 12/2005 e s.m.i., di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

Ai sensi dell'art. 3.2.1 della D.G.R. n. IX/2727 del 22.12.2011, le competenze paesaggistiche del Comune sono principalmente riferite alle trasformazioni di carattere urbanistico-edilizio, per le quali l'Amministrazione comunale già esercita in via esclusiva le funzioni che gli attribuisce la vigente legislazione urbanistico-edilizia.

Sono esclusi, dalla competenza paesaggistica comunale, gli interventi ricadenti nei territori compresi nei Parchi regionali, a meno che tali interventi vengano realizzati in zone assoggettate, dai PTC dei Parchi, all'esclusiva disciplina comunale (ad esempio quelle aree che il PTC classifica come zone di iniziativa comunale).

Al Comune è altresì da considerarsi attribuita la competenza in materia paesaggistica per i territori inclusi entro il perimetro delle Riserve naturali, poiché agli Enti gestori delle stesse non è attribuita dall'art.80 della L.R. 12/2005 una specifica competenza paesaggistica, salvo che la riserva Naturale ricada entro il perimetro di un Parco regionale nel qual caso la competenza paesaggistica, ai sensi del comma 5 dell'art. 80 della L.R. 12/2005, è attribuita all'Ente gestore del Parco.

Articolo 6

ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI

- 1) In relazione a quanto previsto dal vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale, i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto, ivi compresi i piani attuativi e devono essere

preceduti dall'esame di impatto paesistico. In particolare si individuano i seguenti ambiti di parere:

- a) Pareri obbligatori ex lege. Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto per:
 - I. parere ex art. 32, L. 47/85 come modificato dall'art. 32 comma 43 punti 1 della Legge 326/2003 (sanatorie-condoni);
 - II. autorizzazioni e sanzioni paesistico-ambientali di cui alla L.R. 12/2005 e D.Lgs. 42/2004 (autorizzazioni paesaggistiche) con esclusione dei territori compresi all'interno dei perimetri dei Parchi, ricadenti nell'ambito del territorio comunale, per i quali tali funzioni sono esercitate dall'Ente gestore del Parco, ad eccezione delle aree assoggettate all'esclusiva disciplina comunale del Piano Territoriale di Coordinamento.
 - III. Recupero dei sottotetti ai fini abitativi di cui all'art. 64 L.R. 12/2005 e s.m.i.
 - b) Altri pareri obbligatori. Il parere della Commissione comunale per il Paesaggio è altresì obbligatoriamente richiesto nei seguenti casi:
 - I. opere pubbliche comunali o realizzate a scapito da enti/privati ove sia presente impatto paesaggistico;
 - II. interventi di arredo urbano;
 - III. interventi sul verde pubblico (ad eccezione della manutenzione ordinaria);
 - IV. piani attuativi;
 - V. permessi di costruire o su ogni altra procedura relativa all'attività edilizia che il Responsabile del Procedimento decide di sottoporre all'esame della Commissione.
- 2) È obbligatorio ottemperare a quanto previsto dal processo di esame dell'impatto paesistico, secondo le seguenti fasi:
- Preliminarmente alla presentazione del progetto, il progettista procede alla compilazione della modulistica predisposta dal competente settore del Comune (ai sensi della D.G.R. 08/11/2002 n. 7/11450), consistente in un'autovalutazione paesistica dell'intervento sulla scorta di due criteri: la "determinazione della classe di sensibilità del sito" e la "determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto" corredata dai necessari allegati grafici dimostrativi;
 - La verifica del livello di impatto paesistico, consistente nella valutazione di quanto dichiarato dal progettista nell'apposita modulistica (ai sensi della D.G.R. 08/11/2002 n. 7/11450) e la conseguente validazione comportante l'eventuale decisione circa l'invio del progetto in Commissione del paesaggio, è svolta a cura del Responsabile dell'istruttoria tecnico-amministrativa;
 - Nel caso in cui il Responsabile riscontrasse evidenti incongruenze tra quanto dichiarato dal progettista e quanto rilevato dall'analisi degli atti, il procedimento amministrativo della pratica verrà introdotto e verrà richiesta la presentazione di una nuova scheda con l'aggiornamento della valutazione oppure nei casi in cui la gravità delle omissioni o imperfezioni comporti una evidente esclusione del corretto procedimento di valutazione, la pratica verrà sottoposta alla Commissione per il Paesaggio per il diniego.
- 3) I progetti con impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza (di cui alla D.G.R. 08/11/2002, n. 7/11450) si intendono automaticamente accettabili sotto l'aspetto paesistico (e pertanto il procedimento amministrativo si concluderà esclusivamente ai fini edilizio-urbanistici).

- 4) I progetti con impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza (di cui alla D.G.R. 08/11/2002, n. 7/11450) saranno inviati all'esame della Commissione per il Paesaggio che esprimerà un parere vincolante circa il rilascio del permesso di costruire oppure la positiva conclusione del procedimento amministrativo delle D.I.A. In tal caso il progetto dovrà essere necessariamente corredato da una relazione paesistica che espliciti le considerazioni sviluppate in merito alla sensibilità del sito e all'incidenza della soluzione progettuale proposta.
- 5) I progetti con impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza (di cui alla D.G.R. 08/11/2002, n. 7/11450) potranno essere approvati unicamente nel caso in cui sia dimostrata la loro sostenibilità rispetto al paesaggio anche mediante interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale e comunque potranno essere oggetto di richiesta di completa riprogettazione in relazione al giudizio che esprimerà la Commissione per il paesaggio.
- 6) La Commissione per il paesaggio esprimerà un giudizio di impatto paesistico che potrà essere positivo, neutro o negativo (di cui alla D.G.R. 08/11/2002, n. 7/11450). Nel caso di giudizio positivo il progetto è approvato ma potranno essere richieste delle modifiche o integrazioni al fine di migliorarne l'inserimento paesistico. Nel caso di giudizio negativo il progetto sarà respinto e quindi occorrerà procedere ad una sua parziale o completa riprogettazione.
- 7) I progetti ricadenti in aree assoggettate a vincolo paesaggistico, ai sensi della vigente legislazione, sono soggetti alla medesima verifica di impatto paesaggistico degli altri progetti ed inoltre saranno sottoposti alla verifica di compatibilità rispetto al vincolo specifico esistente. In tale casistica dovranno essere presentate le istanze corredate della documentazione progettuale prevista dall'allegato a) della D.G.R. 15/03/2006 N. 8/2121.

Articolo 7

DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi dell'art.5.6 della D.G.R. n. IX/2727 del 22.12.2011, tutti i cittadini (in forma singola o associata) possono accedere agli atti riguardanti il paesaggio nei casi e secondo le procedure indicate nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Sono altresì applicabili le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di accesso agli atti in materia ambientale laddove si stabilisce che tale diritto deve essere garantito a chiunque ne faccia richiesta senza che debba dimostrare un proprio specifico interesse.